Proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)

(2002/C 75 E/32)

COM(2001) 789 def. — 2001/0316(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93, 94, 157, 269, 279 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere della Corte dei conti per quanto riguarda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], ha abrogato la decisione 87/373/CEE [2].

(2) Secondo la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione [3] relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi.

(5) Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono modificati conformemente all'allegato stesso.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono modificati conformemente all'allegato stesso.

Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono modificati conformemente all'allegato stesso.

Articolo 4

I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati si intendono in relazione alle disposizioni come modificate dal presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[2] GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

[3] GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I

PROCEDURA CONSULTIVA

Elenco degli atti modificati:

1. Direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1º dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24).

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) non soddisfino completamente le prescrizioni dell'articolo 6, detto Stato membro o la Commissione adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in seguito denominato "comitato", ed espone i motivi.

Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima.

Il comitato esprime un parere d'urgenza.

In base al parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).»

2. Decisione del Consiglio 87/95/CEE, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31).

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Un comitato consultivo, denominato "gruppo degli alti funzionari per la normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione", assiste la Commissione nel perseguimento degli obiettivi e nella gestione delle attività stabilite dalla presente decisione. Per le questioni relative alle telecomunicazioni, il comitato competente è il "gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni" di cui all'articolo 5 della direttiva 86/361/CEE.

Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima.»

3. Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 48).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. Se uno Stato membro oppure la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non soddisfino pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato consultano il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato "comitato", esponendone i motivi. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima.

Il comitato esprime un parere d'urgenza.

2. Tenuto conto del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.»

4. Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. Il comitato di cui all'articolo 20 del regolamento (CE, Euratom) n. 1550/2000 ([12]), qui appresso denominato "comitato", esamina periodicamente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, o all'articolo 6, paragrafo 3, indirizza la propria richiesta alla Commissione, non appena possibile e al più tardi il 30 aprile dell'esercizio da cui decorre l'applicazione dell'autorizzazione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, quanto prima e comunque, al più tardi, il 31 dicembre di detto esercizio, un progetto di decisione.

3. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, il comitato esamina le soluzioni di cui all'articolo 10. Se, a seguito dell'esame da parte del comitato, emergono divergenze di opinioni circa le soluzioni prescelte, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, non appena possibile, ma entro il 31 dicembre dell'esercizio a partire da cui la soluzione deve essere applicata, un progetto di decisione.

4. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima.

5. Entro lo scadere di un termine di sessanta giorni dopo il parere del comitato, la Commissione adotta una decisione, che comunica agli Stati membri.»

5. Decisione del Consiglio 1999/311/CE, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30).

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione di TEMPUS III, inclusa la relazione annuale. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 di quest'ultima.»

ALLEGATO II

PROCEDURA DI GESTIONE

Elenco degli atti modificati:

1. Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320).

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 19*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ([1]), denominato in appresso il "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

2. Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326).

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 17*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ([1]), denominato in appresso il "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Quando venga fatto riferimento alla procedura definita dal presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

3. Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3).

Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 20*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ([1]), denominato in appresso il "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

4. Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1).

Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 23*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ([1]), denominato in appresso il "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

5. Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 ([1]), denominato in appresso il "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

6. Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. È istituito presso la Commissione un comitato per l'aiuto alla ristrutturazione economica della Polonia e dell'Ungheria composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.»

7. 1999/21/CE, Euratom: Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1998 che adotta un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002) e misure connesse (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16).

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è assistita, nella gestione del presente programma quadro, da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

8. Decisione del Consiglio 1999/311/CE, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006) (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30).

Il testo dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, è sostituito dal seguente:

«4. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

5. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

ALLEGATO III

PROCEDURA DI REGOLAMENTAZIONE

Elenco degli atti modificati:

1. Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1).

Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 29*

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.»

2. Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

3. Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2).

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con decisione del Consiglio del 20 luglio 1970 ([1]) e composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

4. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23).

Il testo dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:

«2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

5. Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

6. Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

7. Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28).

Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 29*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato il "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 30*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

8. Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

9. Direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (GU L 347 del 17.12.1973, pag. 51).

Il testo dell'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7 ter*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

10. Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 71).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

11. Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

12. Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (GU L 221 del 12.8.1974, pag. 10).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

13. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

14. Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26).

All'articolo 7, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente testo:

«2. Nei casi indicati all'articolo 6, paragrafo 2, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.»

All'articolo 8, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente testo:

«2. Nei casi indicati all'articolo 6, paragrafo 2, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a quindici giorni.»

Il testo dell'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8 bis*

Nei casi indicati all'articolo 6, paragrafo 2, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.»

15. Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.»

16. Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

17. Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 45).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

18. Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 49).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

19. Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GU L 202 del 28.7.1976, pag. 35).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

20. Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153).

Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 20*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

21. Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

22. Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85).

Il testo dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

«2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

23. Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. La Commissione è assistita dal comitato zootecnico permanente istituito con decisione 77/505/CEE, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

24. Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità (GU L 334 del 24.12.1977, pag. 29).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

25. Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (GU L 11 del 14.1.1978, pag. 18).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

26. Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

27. Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Nel casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato "il comitato", è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

28. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con decisione del Consiglio del 20 luglio 1970 ([1]), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

29. Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 17*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

30. Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979, recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 259 del 15.10.1979, pag. 10).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 21*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

31. Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 271 del 29.10.1979, pag. 44).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

32. Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

33. Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11).

Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

34. Direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

35. Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

36. Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva» (GU L 59 del 2.3.1982, pag. 10).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

37. Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

38. Direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

39. Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. La Commissione è assistita dal Comitato veterinario permanente istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

40. Direttiva 83/417/CEE del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

41. Direttiva 84/532/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 111).

Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 24*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

42. Direttiva 84/539/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 179).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

43. Direttiva 85/203/CEE del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (GU L 87 del 27.3.1985, pag. 1).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

44. Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11).

Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 16*

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE ([1]), in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 17*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

45. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

46. Direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37).

Gli articoli 11 bis e 11 ter sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 11 bis*

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 11 ter

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

All'articolo 12, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

47. Direttiva 86/363/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43).

Gli articoli 11 bis e 11 ter sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 11 bis*

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 11 ter

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

All'articolo 12, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

48. Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

49. Direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

50. Decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ([1]), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.»

51. Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1).

Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 24*

1. La Commissione è assistita da un "comitato delle accise" composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5, 7, 15 ter, 18, 19 e 23 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

4. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

5. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, il comitato esamina su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.»

52. Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 15*

1. La Commissione assicura la gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

4. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

5. Regolarmente, e almeno una volta all'anno, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni a sua disposizione su settori, progetti ed azioni già noti che potrebbero essere sostenuti a titolo del presente regolamento.

6. Infine, è effettuato un coordinamento, in sede di comitato, tramite scambio di informazioni, tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che saranno attuate su base bilaterale dagli Stati membri.»

53. Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1).

Il testo dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 72*

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita:

— dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano;

— dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari; tale comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

Il testo dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 73*

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita:

— dal comitato permanente per le specialità medicinali, per quanto attiene alle questioni inerenti alle specialità medicinali per uso umano;

— dal comitato permanente per i medicinali veterinari, per quanto attiene alle questioni inerenti ai medicinali veterinari; tale comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

54. Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).

Il testo dell'articolo 141, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.»

55. Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1).

Il testo dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 115*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

56. Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

1. Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due settimane.»

57. Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

Il testo dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CEE è fissato a tre mesi.»

58. Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della Società dell'informazione in Europa («Società dell'informazione») (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

2. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

59. Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

1. La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, istituito dall'articolo 13 del regolamento CE n. 975/1999, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»